DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 3

Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali

Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti di cui al comma 2 e sono altresi' stabilite le relative condizioni e modalita'.

Versione in vigore dal 2 novembre 1990, non più in vigore dal 30 dicembre 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-1990/art-3-alienazione-del-patrimonio-disponibile-degli-enti-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it